

ALLEGATO B

**ADDENDUM AL CODICE ETICO
DEL GRUPPO
CompuGroup Medical**

Qualità in Farmacia Srl

Sommario

Premessa	3
Capo I – Principi Generali	6
Art. 1. Destinatari	6
Art. 2. Obbligatorietà.....	6
Art. 3. Pubblicità del Codice Etico.....	6
Capo II – Norme generali di comportamento dei Destinatari per prevenire i reati di cui al Decreto.....	7
Art. 4. Principi dell’azione: interesse o vantaggio della Società.....	7
Art. 5. Principi generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	7
Art. 6. Principi generali di comportamento per prevenire i reati societari	9
Art. 7. Principi generali di comportamento per prevenire la corruzione tra privati e l’istigazione alla corruzione tra privati.....	10
Art. 8. Principi generali di comportamento per la tutela dei lavoratori.....	10
Art. 9. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	11
Art. 10. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché i delitti contro l’industria e il commercio.....	11
Art. 11. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	12
Art. 12. Principi generali di comportamento per prevenire i reati informatici.....	12
Art. 13. Principi generali di comportamento per prevenire i reati connessi alla violazione del diritto d’autore.....	13
Art. 14. Principi generali di comportamento per prevenire i reati ambientali	13
Art. 15. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di xenofobia e razzismo.....	14
Capo III – Impegni e dichiarazioni dei Soggetti Terzi.....	15
Art. 16. Impegno dei Soggetti Terzi	15
Capo IV – Disposizioni finali.....	16

Premessa

La Società gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni.

La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente.

È forte il convincimento nella Società che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività professionali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri collaboratori, professionisti e dipendenti - ha ritenuto conforme ai propri valori procedere all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto (nel seguito, anche il "**Modello**"), del Codice Etico di Gruppo e del presente addendum (nel seguito, **congiuntamente**, il "**Codice Etico**"), al fine di garantire la correttezza delle condotte del suo personale, nonché di tutti coloro che agiscono in nome, per conto e, comunque, nell'interesse o a vantaggio della Società e prevenire la commissione degli illeciti amministrativi di cui al Decreto.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello.

Definizioni

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

Codice Etico	Indica il codice etico adottato a livello di gruppo unitamente al presente addendum , contenente l'insieme delle regole, dei valori e dei principi di comportamento richiesti ai Soggetti Terzi al fine di garantire comportamenti in linea con il Decreto
Decreto o D. Lgs. n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e ss.mm.ii."</i>
Destinatari	I Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e i Soggetti Terzi
Gruppo	L'insieme delle società che, direttamente o indirettamente, controllano la o sono collegate alla Società e/o le società da questa controllate o a questa collegate ai sensi del codice civile.
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato e aggiornato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento
Società	Qualità in Farmacia Srl
Soggetti Apicali	Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o le persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo
Soggetti Sottoposti	Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, inclusi i procuratori o i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti

Soggetti Terzi	I partners commerciali e finanziari, i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società e svolga attività nel suo interesse o a suo beneficio a fronte di un compenso da parte della Società (ad esempio, i consulenti, i fornitori di servizi in <i>outsourcing</i> , ecc.)
-----------------------	--

Capo I – Principi Generali

Art. 1. Destinatari

I Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti ed i Soggetti Terzi (i “**Destinatari**”) sono tenuti a garantire comportamenti conformi a quanto previsto nel presente Codice Etico.

Art. 2. Obbligatorietà

I Destinatari sono obbligati ad osservare e rispettare i principi del Codice Etico ed a conformarsi alle regole comportamentali ivi contenute.

La conoscenza ed il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico rappresentano un requisito indispensabile all’instaurazione ed al mantenimento dei rapporti con i Destinatari, nei confronti dei quali la Società si impegna a diffondere ogni necessaria informativa.

Art. 3. Pubblicità del Codice Etico

La Società si impegna a divulgare il Codice Etico presso i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti.

Il Codice Etico è diffuso mediante pubblicazione nella sezione “CGM HR Southern Europe Home” della Intranet Aziendale “Confluence”.

Allo scopo di assicurare ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti la corretta comprensione del Codice Etico, vengono predisposti e realizzati piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenuti.

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei Soggetti Terzi mediante pubblicazione sul sito web della Società, alla sezione “Modello Organizzativo D.lgs n.231/2001”.

Capo II – Norme generali di comportamento dei Destinatari per prevenire i reati di cui al Decreto

Art. 4. Principi dell'azione: interesse o vantaggio della Società

Al fine di prevenire comportamenti non corretti e potenzialmente rilevanti per il Decreto, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme di comportamento nel seguito descritte:

- a) nell'ipotesi in cui agiscano in nome, per conto o, comunque, nell'interesse o a vantaggio della Società;

È fatto divieto ai Soggetti Apicali, ai Soggetti Sottoposti e ai Soggetti Terzi di porre in essere ogni eventuale condotta finalizzata ad attuare taluna delle fattispecie descritte nel Codice Etico.

Art. 5. Principi generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Al fine di prevenire comportamenti non corretti nei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a:

- a) osservare tutte le leggi, regolamenti o norme che disciplinano l'attività che comporta i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) improntare l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione a criteri di massima correttezza e trasparenza;
- c) evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto ai Soggetti Sottoposti e ai Soggetti Apicali di:

- a) effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura;
- b) aderire a eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione ai fini dell'assunzione di personale presso la Società o presso Soggetti Terzi.

Non possono inoltre essere prese in esame segnalazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione relative all'indicazione di consulenti o partners commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a Soggetti Terzi;

- c) prendere in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione;
- d) distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la

Società. Gli omaggi consentiti devono essere caratterizzati sempre dall'esiguità del loro valore¹;

- e) effettuare prestazioni in favore dei clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale instaurato;
- f) scegliere Soggetti Terzi per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore organismi pubblici nazionali o europei al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o europei a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;
- j) ricevere denaro o altre utilità a vantaggio della Società da privati che possano trarre un vantaggio da decisioni o scelte assunte nell'ambito dell'attività della Società;
- k) in caso di partecipazione a gare pubbliche o private, intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o di concorrenti per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate e dall'utilizzo di eventuali percorsi – ancorché leciti – privilegiati o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale;
- l) estendere gli inviti a convegni e congressi ai familiari di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, salvo circostanze eccezionali, o rivolgere gli inviti sempre ai medesimi interlocutori;
- m) in relazione alla gestione delle sponsorizzazioni e delle contribuzioni volte a promuovere iniziative di interesse sociale, ambientale, umanitario e culturale: (i) legarle ad un interesse corrispettivo; (ii) non formalizzarle per iscritto; (iii) effettuare pagamenti in favore di soggetti diversi dell'organismo beneficiario.

Fermo quanto precede, i Soggetti Terzi si impegnano a non:

- a) distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a funzionari pubblici o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- b) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore organismi pubblici nazionali o europei al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o europei a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- d) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;

¹ Non superiore, in via orientativa, a 150 Euro, anche sotto forma di sconto, come meglio individuato nel DPR 62 del 16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e s.m.i.

- e) ricevere denaro o altre utilità a vantaggio della Società da privati che possano trarre un vantaggio da decisioni o scelte assunte nell'ambito dell'attività della Società.

Per quanto concerne specificamente la gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria che vedano coinvolti Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti, Soggetti Terzi, è fatto obbligo ad ogni Destinatario di non porre in essere atti di violenza, minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in denaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato / imputato:

- a) non presti una fattiva collaborazione nel rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
- b) non esprima liberamente la propria rappresentazione dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Fermo quanto precede, per individuare e prevenire potenziali conflitti di interesse, si raccomanda a ciascun Soggetto Apicale e a ciascun Soggetto Sottoposto di verificare sempre se le attività che si ha intenzione di svolgere a titolo personale possano confliggere con quelle della Società, consultando per qualsiasi dubbio il presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Consiglio di Amministrazione.

Se il conflitto riguarda il presidente del Consiglio di Amministrazione o i singoli Consiglieri, questi sono tenuti a consultare il Consiglio di Amministrazione.

Art. 6. Principi generali di comportamento per prevenire i reati societari

Al fine di prevenire comportamenti non corretti che possano integrare taluno dei reati societari, i Destinatari sono tenuti a:

- a) comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, regolamentari, alle procedure esistenti adottate dalla Società e/o dal Gruppo, ai principi di contabilità in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali – in quanto applicabili - al fine di fornire, a seconda dei casi, alla Società, ai soci, ai Soggetti Terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, regolamentari e alle norme deontologiche, ai principi di contabilità in tutte le attività, anche consulenziali, finalizzate alla redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali al fine di garantire che la Società, i soci, i terzi, le istituzioni ed il pubblico abbiano un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

A tal fine, i Destinatari si impegnano a non:

- a) rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o mendaci, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) violare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;

- c) sollecitare la restituzione di conferimenti ai soci o a liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) garantire la ripartizione degli utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) laddove applicabile, acquistare o sottoscrivere azioni di società o partecipazioni di società controllante fuori dei casi previsti dalla legge, ove consegua la lesione dell'integrità del capitale sociale;
- f) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere alla formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- h) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- i) impedire il corretto funzionamento di società e di organi sociali, ostacolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare;
- j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, laddove presente;
- k) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell'assemblea dei soci;
- l) impedire la tempestività, correttezza e buona fede delle comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Art. 7. Principi generali di comportamento per prevenire la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati

Al fine di prevenire i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, i Destinatari devono rispettare i principi di comportamento indicati all'art. 5 anche nei confronti di soggetti privati nonché eventuali ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di volta in volta adottate dalla Società e/o dal Gruppo.

Art. 8. Principi generali di comportamento per la tutela dei lavoratori

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti hanno il dovere di rispettare le procedure previste dalla Società per la tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

È fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti di rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Ciascun Soggetto Apicale e ciascun Soggetto Sottoposto deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

La Società richiede ai Soggetti Terzi di garantire il rispetto dei diritti dei propri dipendenti, quali:

- a) la dignità personale, la privacy ed i diritti di ciascun individuo;
- b) il divieto di lavoro forzato;
- c) il divieto di lavoro minorile;
- d) il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei dipendenti;
- e) una adeguata formazione.

Art. 9. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ai Soggetti Apicali ed ai Soggetti Sottoposti è vietato tenere comportamenti che possano, anche in via indiretta, essere il presupposto per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

I Soggetti Terzi si astengano dal tenere comportamenti che possano, anche in via indiretta, essere il presupposto per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

In applicazione di tali principi, i Destinatari si impegnano a non impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Inoltre, i Destinatari si impegnano a non impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengano dalla commissione del delitto non colposo, sempre con il medesimo fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 10. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché i delitti contro l'industria e il commercio

Al fine di prevenire i reati di falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata è fatto divieto ai Destinatari di partecipare ad attività dirette a falsificare, mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata contraffatti.

In caso di ricezione di banconote o monete o carte di pubblico credito false o di cui si dubita una provenienza illecita, si deve immediatamente informare il proprio superiore gerarchico o referente interno, affinché si assumano i provvedimenti più opportuni.

Infine, è fatto divieto ai Soggetti Apicali o ai Soggetti Sottoposti di utilizzare, senza la loro autorizzazione, marchi di clienti o di Soggetti Terzi in occasione di presentazioni, eventi o convegni organizzati dalla Società o ai quali la Società partecipi.

Art. 11. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Al fine di prevenire i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è fatto divieto ai Soggetti Sottoposti, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Terzi:

- a) instaurare rapporti di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato;
- b) svolgere attività atte a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini, anche se rivolta a familiari, al di fuori delle ipotesi di ricongiungimento familiare.

La Società e/o i Soggetti Terzi garantiscono che:

- a) il proprio personale riceve retribuzioni conformi al contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicabile e, comunque, proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) applicano correttamente a tutto il personale la normativa che regola l'orario di lavoro, il periodo di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie;
- c) assicurano al proprio personale tutte le misure atte a garantire la sua salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) non sottopongono il proprio personale a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- e) l'eventuale personale di paesi terzi impiegato nell'esecuzione di attività nell'interesse o a vantaggio della Società è in regola con il permesso di soggiorno.

Art. 12. Principi generali di comportamento per prevenire i reati informatici

Al fine di prevenire i reati informatici, i Destinatari hanno il divieto di:

- a) accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici protetti;
- b) cedere a terzi i propri codici di accesso ai sistemi informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
- c) procurarsi o introdurre nei sistemi informatici *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
- d) procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
- e) intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel sistema informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
- f) predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- g) consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- h) connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/dai siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine

pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);

- i) modificare le configurazioni standard di software ed hardware o di collegamento degli strumenti informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- j) aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli strumenti informatici e telematici aziendali;
- k) violare o aggirare le prescrizioni descritte nel regolamento informatico e/o in altre procedure in materia di sicurezza delle informazioni e/o Data Protection adottate dalla Società e/o dal Gruppo.

Art. 13. Principi generali di comportamento per prevenire i reati connessi alla violazione del diritto d'autore

Al fine di prevenire i reati connessi alla violazione del diritto d'autore è fatto divieto ai Destinatari di:

- a) copiare e/o installare programmi software non autorizzati dalle funzioni competenti;
- b) installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
- c) installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc.);
- d) riprodurre (in modo permanente o temporaneo, totale o parziale), tradurre, adattare, trasformare, distribuire software di proprietà di terzi acquisiti in licenza senza preventiva autorizzazione degli stessi;

E fatto divieto ai Soggetti Sottoposti e ai Soggetti Apicali di riprodurre, nei documenti della Società, in qualsivoglia forma, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza apposita autorizzazione dei legittimi proprietari.

Art. 14. Principi generali di comportamento per prevenire i reati ambientali

Al fine di prevenire i reati ambientali è fatto obbligo ai Soggetti Apicali, ai Soggetti Sottoposti e ai Soggetti Terzi di:

- a) mantenere idonea documentazione relativa all'attività di smaltimento dei rifiuti (dalla raccolta all'avvio verso lo smaltimento, alla eventuale tenuta dei registri cartacei ed eventuale tracciabilità SISTRI, ivi comprese le modalità di archiviazione della documentazione);
- b) attenersi alle modalità stabilite di selezione dei fornitori di servizi di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti (iscrizione all'apposito Albo, conferimento in discariche autorizzate);
- c) accertare la presenza nei contratti con i consulenti, partners, fornitori e terze parti (anche in subappalto) che forniscono servizi in materia ambientale dell'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto;
- d) scegliere l'appaltatore o il subappaltatore dopo averne verificate le qualifiche e dopo aver concordato con lo stesso le modalità di esecuzione dell'appalto a condizioni economiche di mercato per garantire una corretta gestione dei rifiuti;

- e) verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, in modo da garantire che siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- f) custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- g) verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente.

Art. 15. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di xenofobia e razzismo

Al fine di prevenire i reati di xenofobia e razzismo ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) finanziare in qualunque modo e, comunque, partecipare attivamente o sostenere eventi e/o manifestazioni e/o associazioni aventi scopi xenofobi o razzisti;
- b) utilizzare i locali della Società per l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni con scopi xenofobi o razzisti.

Capo III – Impegni e dichiarazioni dei Soggetti Terzi

Art. 16. Impegno dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi, consapevoli delle previsioni del Decreto e del fatto che l'attività della Società è improntata al pieno rispetto della normativa vigente e all'astensione da qualunque comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto, si impegnano a leggere attentamente il presente Codice Etico e si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché nessuno dei loro soggetti apicali e/o soggetti sottoposti, per come definiti rispettivamente all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto, nella conclusione o esecuzione dei rapporti contrattuali con la Società, tenga comportamenti, ponga in essere atti e/o fatti o incorra in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal Decreto e dalla commissione dei quali possa sorgere la responsabilità amministrativa della Società e/o, in ogni caso, assuma atteggiamenti tali da violare il presente Codice Etico o da indurre la Società a violare il Modello, il Codice di Condotta, il Codice Etico e/o il Decreto.

Fermo quanto precede, nell'ipotesi in cui il Soggetto Terzo sia un Professionista autonomo, lo stesso si impegna per sé stesso e fa tutto quanto in suo potere affinché i suoi eventuali dipendenti e collaboratori, nella conclusione o esecuzione dei rapporti contrattuali con la Società, improntino il proprio comportamento a principi di trasparenza e correttezza, nonché non pongano in essere atti e/o fatti o non incorrano in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal Decreto e dalla commissione dei quali possa sorgere la responsabilità amministrativa della Società e/o, in ogni caso, non assumano atteggiamenti tali da violare il Codice Etico o da indurre la Società a violare il Modello, il Codice di Condotta il Codice Etico e/o il Decreto.

I Soggetti Terzi dichiarano, inoltre, che dall'entrata in vigore del Decreto essi, nonché i loro soggetti apicali e soggetti sottoposti non sono stati coinvolti, a qualsivoglia titolo, in procedimenti penali aventi ad oggetto i reati previsti dal Decreto.

Capo IV – Disposizioni finali

18. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione delle previsioni del Codice Etico costituisce inadempimento contrattuale e, nel caso di dipendenti, anche violazione disciplinare, con conseguente applicazione di sanzioni, nel rispetto dell'art. 7 della L. n. 300/70 e delle previsioni di cui al CCNL applicabile, nonché risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tali comportamenti.

L'inosservanza da parte dei dipendenti della Società delle disposizioni contenute nel presente Codice può dar luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto dalla legge, dalla sezione disciplinare prevista nel contratto collettivo nazionale del lavoro applicato, il cui testo è a disposizione nelle bacheche aziendali oltre che dal sistema disciplinare previsto nel Modello, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

18.1 Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing) – Organismo di Vigilanza

Le violazioni delle regole di cui al Codice ed al Modello devono essere segnalate nel rispetto di quanto previsto nei corrispondenti paragrafi della Parte Generale del Modello:

6.4 *“Informativa all’Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing)”*;

11.2.1 *“Informativa all’Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi”*

a cui si rinvia per maggiori dettagli.

All’Organismo di Vigilanza della Società si riconoscono i poteri, i compiti e i doveri previsti nel Modello, cui si rimanda.

L’Organismo di Vigilanza è legittimato a ricevere richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del Codice.

Conformemente alla normativa vigente e quanto previsto nel Modello, qualunque informazione così ottenuta sarà trattata nel rispetto delle previsioni descritte al paragrafo 6.4.3 della Parte Generale del Modello, rubricato *“Tutela del segnalante”*.